



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, lì 15 gennaio 2021.

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

CIRCOLARE N. 2/2021

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)

Dott.ssa Monica Masini

(commercialista – revisore contabile)

Dott. Luca Grossi

(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista)

Dott.ssa Paola Urti

(avvocato)

BREXIT AI FINI IVA

Il 31.12.2020 è terminato il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito aveva continuato a far parte del Mercato Unico e dell'Unione Doganale della UE. Dal 2021 tornano quindi ad assumere rilevanza le barriere doganali tra l'Italia (e gli altri Paesi membri dell'UE) ed il Regno Unito.

Ai fini IVA (e anche delle dogane e delle accise) quindi dal 1.1.2021 il Regno Unito è divenuto "Paese terzo" nei confronti dell'UE. Ciò comporta effetti riferibili sia alle operazioni tra soggetti passivi IVA (B2B), che a quelle effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche (B2G) che di privati consumatori (B2C).

In particolare:

- le cessioni e gli acquisti di beni B2B tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all'esportazione (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito) e sarà dunque necessario espletare le formalità doganali; inoltre, non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste dalla direttiva Ue per le operazioni triangolari comunitarie;
- il trasferimento di beni mobili dal/al Regno Unito in/da altro Stato membro per lavorazioni o perizie, per rendere un servizio (ad es. noleggio di macchinari), ecc. non saranno più agevolate secondo le disposizioni del DL 331/93 e si dovrà ricorrere a istituti doganali quali il perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea, ecc.;
- le vendite a distanza verso privati (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato) sono soggette ad IVA all'atto dell'importazione da parte del consumatore finale;
- la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi è accertata in base alle norme degli artt. 7 e ss del DPR 633/72, che prevedono la controparte stabilita in un paese extra-Ue.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1°piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

- non è più necessaria l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
- per le prestazioni di servizi generiche, la prova dello status di soggetto passivo IVA del committente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
- la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno essere più riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Irlanda del Nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale regione:

- resta soggetta alla normativa Ue per le cessioni di beni;
- è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Procedura di registrazione in Italia

In particolare, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono operare in Italia e ottenere il rimborso dell'IVA assolta nell'esercizio dell'attività economica mediante la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Essendo stato sottoscritto un "Accordo di principio", tra Regno Unito e Unione europea e in assenza di un c.d. "periodo di grazia", prudenza vuole che ci si attenga, per quanto concerne obblighi e diritti ai fini IVA, alle norme previste per gli scambi con Paesi terzi. Ciò vale anche se l'Accordo raggiunto, essendo volto a stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra le parti, potrebbe già contenere gli elementi necessari a garantire il perdurare dell'applicabilità, ad esempio, dell'istituto dell'identificazione diretta per i soggetti passivi non residenti, di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72.

Operazioni transfrontaliere incompiute al termine del periodo transitorio

L'Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l'art. 51, par. 1 dell'Accordo di recesso, statuisce un principio generale in base al quale le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

- ha inizio in vigenza del periodo transitorio e

- ha fine quando il periodo transitorio è terminato

mantengono la natura di operazioni intra-Ue.

Pertanto le stesse si qualificheranno comunque:

- come cessioni intra-UE e non come cessioni all'esportazione, nel paese da cui partono;
- come acquisti intra-UE e non come importazioni, nel paese nel quale arrivano.

Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia, sarà comunque richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, l'art. 51, paragrafo 3 dell'Accordo di recesso fa salva la possibilità:

- per i soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020;
- per i soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della Ue nel corso del 2020.

di presentare l'istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021.

Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per cinque anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati